

**Consorzio per l'Incremento dell'Irrigazione
nel**

Territorio Cremonese

Via Cesare Battisti, 21 - Cremona
Partita IVA e Codice Fiscale 00106640196
Tel 0372-22308 fax 0372-22492
e-mail segreteria@consorzioirrigazioni.it
www.consorzioirrigazioni.it

Cremona 6 marzo 2003

'Reticolo Idrico e Polizia Idraulica'

una vicenda lombarda 'all'italiana'?

(pubblicato sul n. 1/2003 de *La Sentinella Agricola* a cura della Provincia di Cremona)

E' ormai passato più di un anno dall'emanazione della Delibera numero 7868/02 della Giunta regionale lombarda, con la quale si è voluto dare esecuzione al comma 114 della legge regionale 1/2000 (conseguenza diretta del d. l.vo 112/98), che attribuisce a Regione e Comuni le funzioni relative alla Polizia Idraulica ed alla gestione del Demanio Idrico, suddiviso in Reticolo Idrico Maggiore (alla Regione) e Minore (ai Comuni).

Nessuna istruzione, nessuna circolare, nessun documento esplicativo è stato sin'ora prodotto dalla Pubblica Amministrazione, per chiarire i mille aspetti oscuri della delibera.

Intanto:

- ➔ i termini temporali fissati per i Comuni sono abbondantemente scaduti;
- ➔ permane l'equivoco, illegittimo, dell'attribuzione delle funzioni di Polizia Idraulica in parte ai Comuni ed in parte ai Consorzi di bonifica, che non sono enti locali, e che, su tale materia, il Decreto 112/98 e la legge regionale 1/2000 ignorano. Pertanto solo una parte dei Comuni lombardi avrebbero la facoltà di 'regolamentare' il Reticolo Idrico Minore, con idoneo nuovo strumento urbanistico (vedi punto 3. all. B della DGR);
- ➔ sono attribuiti ai Comuni, oltre ai compiti di Polizia Idraulica, quelli relativi alla manutenzione, che invece la legge 1/2000 (art. 3 comma 108 lett e)) mantiene in capo alla Regione (per ovvie ragioni di continuità idrologica dei corsi d'acqua), con conseguente carico di responsabilità di gestione di un Reticolo Idrico Minore che pare doversi individuare con omnicomprensività di tutto ciò che è "corso d'acqua";
- ➔ proliferano le offerte ai Comuni per incarichi di consulenza in ordine alla redazione del Reticolo e dei documenti tecnici di settore, previsti dalla DGR, senza che i Comuni abbiano almeno l'ordine di grandezza del problema.

Che fare?

L'articolo 87 del Decreto Legislativo 112/1998, affida a regioni e enti locali, la "... *gestione dei beni del Demanio Idrico*..." e il successivo articolo 89 dispone il trasferimento alle regioni ed agli enti locali, competenti per territorio delle funzioni di "... *Polizia Idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523*....".

Così la Regione Lombardia, con la legge 1/2000, ha, a sua volta, assegnato tali funzioni agli 'Enti Locali'. Il comma 114 dell'art. 3, infatti, affida alla Regione ed ai Comuni le funzioni di Polizia Idraulica: la prima esercita l'attività sul Reticolo Idrico Maggiore, i secondi sul Reticolo Idrico Minore.

Reticolo Idrico, Maggiore o Minore, sono termini utilizzati dalla legge regionale per indicare e distinguere le aree su cui si deve svolgere la funzione; il Reticolo Idrico esiste, come termine della legge, in quanto sede delle attività di Polizia Idraulica.

Poiché la Polizia Idraulica è la funzione amministrativa di vigilanza (quindi di autorizzazione e controllo) sul Demanio Idrico ne consegue che:

il Reticolo Idrico, Minore e Maggiore, è da individuarsi nei soli corsi d'acqua pubblici, che costituiscono il Demanio Idrico.

Quali sono i corsi d'acqua pubblici?

I corsi d'acqua pubblici sono quelli ricompresi negli Elenchi delle Acque Pubbliche, oggi in vigore ed emessi ai sensi del Regio Decreto 1775 del 1933, tuttora pienamente validi, ai fini dell'individuazione del Demanio.

I corsi d'acqua hanno infatti natura giuridica ben precisa, a prescindere dalla natura giuridica dell'acqua che in essi scorre (che poteva, sino al 1994, essere anche 'non pubblica').

Tre casi:

- ➔ corsi d'acqua pubblici, iscritti negli Elenchi previsti dal R.D. 1775/1933;
- ➔ corsi d'acqua (o meglio: corpi d'acqua, dovendosi ricomprendere canali, laghi, bacini, ecc) privati, ovvero sui quali esistono titoli certi di proprietà delle aree occupate dall'acqua;
- ➔ corsi d'acqua in regime di servitù d'acquedotto (art. 1033 e seguenti del Codice Civile). Estinta la servitù, quindi tolta l'utilità della presenza dell'acqua, la proprietà torna ai latitanti, in mezza, salvo patti diversi.

Su tale questione la Regione sembra sostenere, da una lettura pedissequa nella DGR 7868/02, che ogni corso d'acqua, o lago – stagno – sorgente – ecc., comprensivo del sedime (fondo, sponde, alveo, tutto ciò che è superficie in cui è 'contenuto') sia diventato pubblico a séguito della pubblicizzazione di '... *tutte le acque* ...' stabilita dalla Legge 36 del 1994, cosiddetta 'Galli'.

Così non è e lo si può facilmente dimostrare.

Vogliamo annoiarci 'rovistando' tra le sentenze? Non è il mio mestiere.

Mi limito ad un ragionamento di pura logica.

Assai prima della legge ‘Galli’ moltissimi canali artificiali trasportavano, come oggi trasportano, acque pubbliche, mantenendo la natura di canali privati o in regime di servitù d’acquedotto, quindi estranei al Demanio Idrico, al punto che molti di questi, quando furono inseriti negli elenchi della Acque Pubbliche ne vennero poi stralciati, perché riconosciuti privati, con cause giudiziali intentate dai titolari.

Interpretando quindi, la DGR 7868/02, e solo così può essere, in riferimento al Demanio Idrico, ogni Comune si trova a dover individuare il Reticolo Idrico Minore nei corsi d’acqua, non appartenenti al Reticolo Idrico Maggiore (allegato A) della DGR), che compaiono negli Elenchi delle Acque Pubbliche.

Su questi, che sono una piccola parte della rete idrica lombarda - con conseguente e cospicua riduzione del problema, si devono adottare i provvedimenti che l’atto regionale detta.

Cosa vuol dire ‘*Individuare il Reticolo Idrico Minore*’ ?

‘*Sic rebus stantibus*’, penso che i Comuni debbano innanzitutto tutelarsi, poiché con le cose d’acqua, checchè ne dica un motto popolare, non si può mai scherzare! Ed oggi il dato di fatto è la sola esistenza di un atto regionale che affida compiti, funzioni, responsabilità.

Immaginando i passi da compiere non posso esimermi da pensare che, se fossi Sindaco, invierei una comunicazione alla Regione osservando come la legge regionale 1/2000, all’art. 3 comma 108 lett. e), attribuisca alla stessa Regione la titolarità, e quindi la responsabilità, della manutenzione di tutto il Reticolo Idrico, che quindi non può essere assunta dai Comuni, non foss’altro per gli oneri non giustificabili.

‘.. *Se fossi Sindaco ...*’ cosa farei?

Prima fase:

1. produrre una cartografia di Settore, parte integrante del PRG, che traccia l’andamento del Reticolo Idrico Minore, formato dai corsi d’acqua pubblici presenti sul territorio di competenza;
2. definire ed individuare le fasce di rispetto di tale Reticolo e le norme di salvaguardia;
3. chiedere agli uffici regionali territoriali (ex Genio Civile) di trasmettere tutti gli atti di concessione d’uso e occupazione di suolo pubblico all’interno del Demanio idrico, sul Reticolo di competenza;

4. ‘tipicizzare’ i procedimenti di autorizzazione (la Regione ha già prodotto gli schemi-guida). Questo passo è importante perché la DGR ha da subito creato una nuova competenza autorizzatoria, propria della Polizia Idraulica, che non può non essere esercitata.

A questo punto la prima fase si conclude perché sino a quando la Regione, titolare della manutenzione e quindi dell’azione operativa sul Reticolo, non darà indicazioni più precise, non sarà possibile adottare le norme regolamentari che la DGR prescrive.

Quando la Regione avrà dato le necessarie disposizioni si potrà realizzare quanto nella DGR è realizzabile, auspicando che, nel frattempo, avvenga ‘qualcosa’.

Resta comunque così la sensazione di trovarsi ad utilizzare uno strumento ‘zoppo’: se il Reticolo è solo nel Demanio Idrico, il resto dei corpi d’acqua, così importante per il territorio, resta fuori dal ‘potere’ del Comune ed appare non ‘gestito’ in alcuna programmazione.

Può sembrare ma così non è.

Innanzitutto il Comune detiene la potestà di regolare, con la normativa urbanistica, tutto il territorio, quindi comprendendo forme di tutela, valorizzazione e programmazione anche sull’intero reticolo idrico.

L’unica cosa che il Comune non può fare è ingerire nella gestione del reticolo per gli usi e gli scopi per i quali essi esistono; non può, ad esempio, disporre del regime idrico di un canale irriguo.

Esiste quindi un ‘vuoto’ normativo?

Assolutamente no!

Infatti tutto il reticolo idrico è sottoposto alla ‘Polizia delle Acque’, attività di vigilanza sul buon uso delle Concessioni, che oggi è attribuita alla Provincia, per le piccole derivazioni ed i pozzi (comma 111 art. 3 l.r. 1/2000), ed alla Regione.

Provincia e Regione che dispongono già oggi, in fase dichiarata ‘avanzata’, del reticolo idrico informatizzato, georeferenziato, codificato, ecc.. Potrebbe essere messo a disposizione dei Comuni? Lavoro (e costi) in meno. Punto 1. della fase 1. già fatto!

Resterebbe comunque ad ogni Comune la facoltà di inserire, se ritiene che ne ricorrano gli estremi, in accordo con la Provincia, corpi d’acqua negli Elenchi delle acque Pubbliche, potendo così disporre per i compiti che ritiene di dover esercitare, così come resta la facoltà dei Comuni di “.... [imporre] *limiti e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento , anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d’acqua..*”.

E i Consorzi di Bonifica?

Introdottisi nella DGR, tra Regione e Comuni, ora costituiscono il ‘*casus belli*’ (per meglio dire ‘*casus bellorum*’!), inserendo, nel Reticolo, che hanno voluto essersi riconosciuto, corsi d’acqua d’ogni tipo, a volte neppure in propria gestione.

In ossequio alle leggi citate, essi non hanno titolo alcuno in materia di Polizia Idraulica, se non richiamando un Regolamento del 1904 (R.D. 386) che affidava agli stessi la Polizia delle Acque Pubbliche sui canali del Demanio affidati in concessione. La questione è superata: il decreto legislativo 112/98 e la legge regionale 1/2000 sono chiarissimi. Ciò non toglie che i Comuni, se credono, possano avvalersi dei Consorzi di Bonifica, con idonea convenzione, dei compiti ‘delegabili’, restando però protagonisti della vicenda negli aspetti prettamente legati alla programmazione urbanistica del territorio.

(Altri aspetti, a volte quasi buffi!, sarebbero da evidenziare quali effetti distorti della delibera regionale. Ne cito soltanto uno: gli Uffici del Catasto non accolgono più alcun frazionamento che produca il passaggio, in mappa, da ‘acqua a suolo’, cioè destinare a terreno ciò che figura come corso d’acqua, **anche se, come spesso accade, il canale o roggia presenti in mappa non sono più esistenti da tempo quasi immemorabile: “E’ una superficie pubblica .. non può essere alienata. “ !).**

Conclusione:

Sono lontano dalla verità? Non credo e sono convinto che il tempo mi darà ragione quanto tempo? e intanto l’acqua...

* * * *